




COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

Palazzo Municipale Villa Facchietti Corniani Negri

Via Marconi 11 - cap 35010 Ufficio Segreteria
tel. 049/9430355 fax. 049/9430335
cod. fisc. 81006410282 p. iva 01573490289 ccp 11436359



PARERE N. 48 del 01/07/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Parere di cui all'art. 5, comma 3 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 sul CCDI 2020-2022, parte normativa.

In data odierna, 1 luglio 2020, la sottoscritta, nominata Revisore Unico del Comune di Carmignano di Brenta per il triennio 2018-2021 con delibera consiliare n.36 del 17/09/2018, ha preso in esame la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo decentrato del personale 2020-2022 sottoscritta in data 29 giugno 2020;

VISTO l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, il quale prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

VISTO il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.”;

TENUTO PRESENTE:

-che in data 21 maggio 2018 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018;

-che in data 29/06/2020 è stata siglata l'ipotesi di 'contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2020-2022', per la parte normativa;

TENUTO PRESENTE che il comma 3-bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, prevede che: "La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3";

RILEVATO che con successivo atto si darà applicazione, per la parte economica, a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo quanto stabilito dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa del Responsabile dei servizi economico-finanziari che:

- risulta redatta in osservanza all'articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 9 luglio 2012 e successive integrazioni;
- esplicita i contenuti dell'ipotesi di CCDI per il triennio 2020-2022, parte normativa e rinvia la costituzione e la destinazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2020 a successivo accordo;

RISCONTRATA la corretta applicazione a livello decentrato del CCNL del 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Il Revisore Unico

- prende atto di quanto contenuto nell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2020-2022, per la parte normativa;

e, tenuto conto di quanto esposto in premessa,

- si esprime favorevolmente in relazione a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30.03.2001;

raccomanda l'Ente:

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla C.C.D.I., attraverso la pubblicazione della documentazione nell'apposita sezione dedicata del sito Web del Comune;
- di procedere sollecitamente alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, parte economica, in conformità a quanto previsto obbligatoriamente per gli enti locali dal d.lgs. 165/2001;

Piove di Sacco, 1 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

D.ssa Chiara Benasciutti

